

con lo stesso soggetto o con altra società appartenente al medesimo gruppo di imprese (dove per "gruppo" devono intendersi i soggetti italiani ed esteri legati da rapporti di controllo come definiti dalle specifiche norme di settore).

d) Limite di investimento in liquidità (c.d. "Limite di Liquidità"): il capitale complessivamente investito nel Contratto può essere detenuto:

- fino ad un massimo del 10% sotto forma di depositi e/o certificati di deposito;
- e fino ad un ulteriore 10% in conti correnti (bancari e/o postali).

e) Divieto di investimento in Paesi non collaborativi (c.d. "Divieto di Investimento"): i premi versati nel Contratto possono essere investiti esclusivamente in strumenti finanziari emessi da soggetti residenti in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia (cfr. "white-list" dei cd. "Paesi Collaborativi" di cui al D.M. 04/09/1996 e successive modificazioni); ne deriva che – a pena di decadenza dal regime di detassazione PIR – è inderogabilmente vietato qualsiasi investimento in strumenti emessi da imprese residenti fiscalmente in "Paesi Non-Collaborativi".

Qualora soddisfi tutte le condizioni di cui alle lettere da a) ad e) che precedono, il Contratto può definirsi "PIR compliant" e in tal caso:

- Qualora si verifichi il decesso del Contraente e questi non coincida con l'Assicurato, il trasferimento mortis causa del Contratto in capo agli eredi del Contraente sarà escluso dall'applicazione dell'imposta di successione (e ciò del tutto a prescindere dal momento in cui avvenga il decesso, non essendo a tal fine previsto alcun requisito temporale minimo di detenzione della Polizza in capo al Contraente);
- Al fine di poter godere del regime di detassazione dei Redditi della Polizza, il Contraente dovrà rispettare l'ulteriore requisito relativo al cosiddetto "*holding period*" quinquennale dell'investimento. Tale condizione temporale dovrà essere verificata esclusivamente in capo al Contraente, il quale potrà fruire del regime di detassazione PIR (soltanto) con riferimento:
 - ai Rendimenti conseguiti in seguito al disinvestimento di premi che siano rimasti (ininterrottamente) investiti nel Contratto per un periodo minimo di cinque anni;
 - alla plusvalenza da cessione eventualmente realizzata in seguito al trasferimento a titolo oneroso del Contratto a favore di terzi, a condizione che tale trasferimento avvenga trascorsi almeno cinque anni dalla sottoscrizione del Contratto da parte del Contraente.

Il mancato rispetto del suddetto vincolo di detenzione quinquennale comporta la decadenza dalle agevolazioni PIR e l'eventuale ripresa a tassazione dei Redditi della Polizza realizzati nel periodo di investimento (ove non assoggettati ad imposizione).

La data a partire dalla quale si deve calcolare l'*holding period* quinquennale decorre dalla data di pagamento di ciascun premio da parte del Contraente. Pertanto, in caso di pagamento di più premi, il rispetto del quinquennio dovrà essere verificato con riguardo alla data di versamento di ciascun premio.

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.